

Compl.

prof. Giuseppe Morbidelli – Presidente

prof. Piergiovanni Alleva – Arbitro

prof. Albina Candian – Arbitro

con sede in Roma, via Borgognona, 47, int. 7, presso il “Fondo
Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione”, riunito in
conferenza personale in Roma, in data 6 dicembre 2004, ha
pronunciato il seguente

LODO

nel ricorso ex art. 18 bis – ANA 2003 proposto da

, in persona del legale rappresentante “*pro-tempore*”,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Nicolosi e Milena
Ciarcià, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Catania, via Pola, 36,

CONTRO

“*Claris Vita*” s.p.a., in persona del legale rappresentante “*pro-
tempore*”, rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Lombardi, ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via
Manara, 1.

* * *

FATTO

1. Con lettera in data 01.04.1998, la “Royal & Sunalliance” (cui è
subentrata “Claris Vita” s.p.a.) conferiva a

mandato per la gestione della sua Agenzia in

2. Per quello che interessa in questa sede, in data 10.09.1998, la
[redacted] stipulava una polizza assicurativa sulla vita
di durata ventennale con il signor [redacted]. In tale
polizza, si dava atto che il "produttore" della medesima era il
signor [redacted] e si individuavano come soggetti
beneficiari gli eredi legittimi o testamentari del signor [redacted].
Si stabiliva, altresì, che *"in caso di decesso dell'Assicurato
prima della scadenza contrattuale, Royal & Sun Alliance Vita
Spa liquiderà immediatamente il capitale rivalutato a tale data"*.

3. Il signor [redacted] decedeva in data 23.01.2003, a
seguito di un intervento chirurgico.

Di conseguenza, la signora [redacted], moglie
del signor [redacted], nella sua qualità di erede legittima del
medesimo, richiedeva alla Compagnia assicuratrice la
liquidazione del capitale rivalutato.


A fronte del mancato pagamento di quanto richiesto, la signora
[redacted] citava in giudizio la Compagnia avanti al Tribunale
Civile di Catania – Sezione Distaccata di [redacted].
Nel corso di tale giudizio, la signora [redacted] depositava una
"quietanza sostitutiva di polizza", la cui forma e il cui contenuto

erano contestati da "Claris Vita" s.p.a. nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c. depositata in data 30.03.2004.

4. Faceva seguito la lettera di "Claris Vita" s.p.a. in data 16.03.2005, con la quale la Compagnia contestava al legale rappresentante di _____ di aver rilasciato, in data non precisata, al signor _____, *"un documento denominato "Quietanza sostitutiva di polizza" con l'indicazione che il Sig. _____ aveva versato nell'esercizio 2002 il premio di € 232,39, relativo alla rata di dicembre 2002 della polizza n. 242704". "Claris Vita" s.p.a. contestava, altresì, che "tale documento è privo di qualsivoglia validità, in quanto, non solo non reca la data di rilascio, ma è palesemente difforme dalle quietanze rilasciate dalla Compagnia" e "l'importo di € 232,39 è stato da Voi registrato sul foglio cassa n. 467309 della seconda quindicina di gennaio 2003, con data incasso 28 gennaio 2003".*

La Compagnia riteneva, quindi, che quanto sopra esposto configurasse una *"grave violazione contrattuale che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via provvisoria"*, e, di conseguenza, revoca per giusta causa il rapporto di agenzia.

5. A tale lettera, il legale rappresentante di _____

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

rispondeva con nota in pari data, nella quale faceva presente che "l'addebito che si muove al punto 1 della missiva è errato. Io non ho rilasciato nessuna "quietanza sostitutiva di polizza" al sig. _____, che tra l'altro non ha mai conosciuto. L'assicurato in parola era gestito dall'ex collaboratore _____ ed io non ho mai avuto rapporti personali né con l'assicurato né con i familiari, anzi non li conosco nemmeno. Vi invito a farmi pervenire copia della quietanza sostitutiva di polizza che, a Vs. dire, sarebbe stata da noi sottoscritta". Il legale rappresentante di _____ faceva, altresì, presente che "l'ex collaboratore _____ ha versato, presso gli uffici di questa agenzia, il premio di € 232,39, riferito all'assicurato _____, pol. _____, il giorno 28 gennaio 2003 ed il relativo incasso è stato annullato nel foglio cassa della giornata. Contestualmente è stata assegnata all'ex produttore _____ la quietanza originale". Di conseguenza, il legale rappresentante di _____ chiedeva, quindi, "l'annullamento" del provvedimento di recesso per giusta causa.

6. "Claris Vita" s.p.a. rispondeva a tale lettera in data 17.3.2005, facendo presente che "l'articolo 6) Personale di agenzia e collaboratori dell'agente, del Contratto di Agenzia da Voi sottoscritto, riporta testualmente "L'Agente è sempre

responsabile in via esclusiva nei confronti della Società e dei terzi per tutti gli atti posti in essere dal personale addetto all'agenzia, nonché dai suoi subagenti o collaboratori vari" e, quindi, confermava il provvedimento di recesso per giusta causa.

7. Avverso il provvedimento di recesso per giusta causa,

ha proposto, in data 30.03.2005, quindi, ricorso ex art. 18 bis ANA 2003, avanti al Collegio Unico di Conciliazione ed Arbitrato, chiedendo di "1) *dichiarare insussistente la giusta causa di recesso comunicata dall'impresa Claris Vita spa all'agente* con lettera pervenuta il giorno 16 marzo 2005. 2) *Per l'effetto condannare Claris Vita spa, in persona del suo legale rappresentante p.t. a corrispondere all'agente, entro giorni 15 dalla comunicazione della pronuncia, il 100% della somma di cui all'art. 18 bis ANA; pari ad € 16.605,00. 3) Per l'effetto condannare Claris Vita spa, in persona del suo legale rappresentante p.t. a corrispondere all'agente, nei termini previsti dall'Accordo Nazionale Agenti, l'indennità di fine mandato prevista dall'art. 28 ANA 2003, nella misura che sarà indicata in corso di causa, e l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 13 del predetto accordo, pari ad € 5.185,40. Vittoria di spese e compensi".*

Con il ricorso introduttivo del giudizio, ha, altresì, chiesto l'ammissione delle seguenti prove per testi: "1) Vero o non che il gestiva un portafoglio clienti costituito da circa 10 assicurati? 2) Vero o no che il non collabora più con l'agenzia sin dall'ottobre 2002? 3) Vero o no che gli assicurati facenti parte del portafoglio gestito dal furono avvertiti, con lettera circolare ed anche a mezzo di telefonate, della cessazione del rapporto di collaborazione tra costui e l'agenzia?".

Secondo la difesa di la "quietanza sostitutiva di polizza" non sarebbe imputabile al ricorrente, in quanto sottoscritta da e non dal medesimo, ed in quanto non conforme alle quietanze rilasciate dall'Agenzia. Comunque, sempre secondo il ricorrente, non vi sarebbe stata immediatezza della contestazione.

8. Il Collegio ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti per giorno 06.06.2005.

In vista della stessa, "Claris Vita" s.p.a. si è costituita in giudizio con memoria in data 16.05.2006, e ha formulato le seguenti conclusioni: *"Voglia Codesto Collegio Unico di Conciliazione e Arbitrato*

in via istruttoria:

ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

"Vero che in data 10/9/98 il sig. _____ sottoscriveva polizza di assicurazione sulla vita Capital 5 n° _____, della durata ventennale, a capitale rivalutabile e premio annuo costante, con la Royal & Sun Alliance Vita spa tramite l'agenzia assicurativa _____ in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in _____"

"Vero che i premi relativi a tale polizza venivano effettuati presso la sede della suddetta agenzia".

Si indicano a testi: _____


Si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi indicati da parte ricorrente.

nel merito:

dichiarata la legittimità della revoca per giusta causa dal rapporto di agenzia effettuata dalla Claris Vita spa nei confronti della _____ con lettera del 16/3/2005, rigettare tutte le domande proposte dalla stessa _____ nel ricorso introduttivo del presente procedimento in quanto infondate in fatto e in diritto.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre".

In data 10.05.2005, il ricorrente ha depositato prima memoria difensiva, nella quale ha ribadito quanto già esposto nel ricorso introduttivo del giudizio.



Quindi, con memoria in data 25.05.2005,
ha replicato a quanto dedotto dalla "Claris Vita" s.p.a. nella
memoria del 16.05.2005.

* * * * *

9. All'udienza del 6.06.2005, il Collegio ha esperito il tentativo di
conciliazione di cui al punto 4 dell'allegato "B", ANA 2003, e,
riscontrata la disponibilità delle parti a raggiungere una soluzione
conciliativa della controversia, ha rinviato la discussione
all'udienza al 20.07.2005. Contestualmente, le parti hanno
concesso una proroga di 60 giorni del termine per il deposito del
lodo.

Quindi, con istanza depositata in data 19.07.2005, entrambe le
parti hanno chiesto un rinvio all'udienza già fissata per il
20.07.2005, attesa la pendenza di trattative fra le medesime, e
hanno concesso, al contempo, una ulteriore proroga di 90 giorni
del termine per il deposito del lodo.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, con ordinanza in data
20.07.2005, ha fissato una nuova udienza per il giorno
03.11.2005.

In vista di tale udienza "Claris Vita" s.p.a. ha depositato
memoria in data 25.09.2005, nella quale ribadiva le già
precisate conclusioni.

* * * * *

10. All'udienza del 03.11.2005, il Collegio ha preso atto

dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, e, quindi, ha fissato per la discussione l'udienza del 16.12.2005.

In tale data, stante un improvviso ed imprevedibile impedimento del prof. Alleva, le parti hanno dichiarato di rinunciare alla discussione orale.

Quindi, il Collegio, con ordinanza in data 28.02.2006, ritenuta la necessità, ai fini del decidere, di assumere le testimonianze richieste dalle parti, ha ammesso *"la prova per testi indotta da nell'atto introduttivo del presente arbitrato ai numeri 1, 2 e 3 della pagina n. 18 limitando l'ammissione a due testi per capitolo"*, ha ammesso altresì *"le relative controprove indotte da Claris Vita Spa ed ammetteva il capitolo di prova n. 2 di cui alla memoria di costituzione difensiva di Claris Vita e la prova contraria diretta richiesta da nella memoria di replica limitando l'ammissione a due testi per capitolo nonché la prova contraria indiretta richiesta da nella medesima memoria limitando anche in questo caso l'ammissione a due testi per capitolo"*.

Per l'escussione dei testi è stata fissata l'udienza del 21.03.2006.

Con tale ordinanza, il Collegio ha dichiarato, altresì, di avvalersi della facoltà di prorogare il termine per il deposito del lodo di cui all'allegato "B" del punto 5 ANA 2003, e, per l'effetto, proroga di 40 (quaranta) giorni detto termine.


11. All'udienza del 21.03.2006, i testi, pur regolarmente citati dalle parti, non si sono presentati e le parti, quindi, hanno rinunciato ad assumere dette prove, concedendo, altresì, al Collegio una proroga di 60 giorni per il deposito del lodo.

Il difensore di "Claris Vita" s.p.a. ha, quindi, prodotto in giudizio copia del verbale dell'udienza tenutasi avanti al Tribunale di _____, e relativa alla controversia di cui al punto 1.3, nonché altri documenti prodotti in tale sede. Il difensore di _____ ha eccepito la tardività di tale produzione ritenendola inammissibile.

Il Collegio ha, quindi, assegnato alle parti termine fino al 30.04.2006 per il deposito di memorie conclusionali, cui le parti hanno tempestivamente provveduto, riservandosi di decidere all'esito di tali produzioni.

DIRITTO

La "Claris Vita" s.p.a. ha contestato, con comunicazione 16 marzo 2005, all'Agente _____ quale comportamento costituente giusta causa di recesso, di aver "rilasciato al signor _____ il documento denominato "Quietanza sostitutiva di polizza"", con l'indicazione che il signor _____ aveva versato, nell'esercizio 2002, il premio di € 232,39, relativo alla rata di dicembre 2002, della polizza n. _____



La comunicazione della "Clarivita", dopo aver precisato: a) che il suddetto documento era "privo di qualsiasi validità, in quanto non solo non reca la data di rilascio, ma è palesemente difforme dalle quietanze rilasciate dalla Compagnia", b) che il premio di € 232,39 era stato, comunque, registrato a foglio cassa in data 28 gennaio 2003, e, infine, c) che del rilascio del suddetto documento la Compagnia era venuta a conoscenza solo a seguito di atto di citazione della moglie del defunto _____, deceduto in data 23 gennaio 2003. Contestava, conclusivamente, che "il Vostro comportamento oltre a non essere in linea con quanto stabilito dall'art. 8) "Incasso dei premi" del contratto di Agenzia, ha esposto la Compagnia ad azioni legali e giudiziali".

Risulta evidente, a giudizio di questo Collegio arbitrale che, dal tenore della ricordata contestazione, l'unica incolpazione sufficientemente chiara e determinata è quella [rivolta al legale rappresentante e socio accomandatario della _____

signor _____ di aver rilasciato una quietanza irregolare, perché priva di data, in difformità di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento incassi, che, per altro verso, sanziona il vizio suddetto con l'invalidità della quietanza.

Invero, solo nel corso del giudizio arbitrale, il "non detto" nella comunicazione di recesso si è, almeno in parte, chiarito, nel senso che quella pseudo-quietanza sarebbe servita a cercare di riattivare la "copertura" della polizza vita del signor _____, sospesa


per ritardo nel pagamento dei premi periodici, secondo – si direbbe – il classico caso di truffa all'assicurazione, consistente nel far figurare pagato prima della morte dell'assicurato un premio in realtà corrisposto dopo la morte.


Non si spiegherebbe, però, allora, per quale ragione, se l'Agente avesse perseguito un tale fine illecito, non abbia apposto alla pseudo-quietanza una data antecedente a quella della morte del signor [redacted] (23 gennaio 2003), né, soprattutto, perché l'Agente abbia registrato l'incasso alla data del 28 gennaio 2003, data posteriore a quella della morte, avvenuta, pertanto, ancora in pendenza di sospensione della copertura assicurativa.

Ed invero, la Compagnia "Claris Vita", particolarmente nelle sue difese conclusive, ha ipotizzato un diverso intento illecito dell'Agente, e ciò non già quello di predatore la ricezione di un premio a prima della morte dell'assicurato, ma di accettare il premio nel momento in cui veniva effettivamente corrisposto, e con il signor [redacted] in vita, senza, però, aver preventivamente esperito la procedura di interpello della Compagnia per la "riattivazione" della copertura assicurativa (che, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, deve essere autorizzata dalla Compagnia). Avrebbe, pertanto, rilasciato alla famiglia del morente, che voleva in tal modo favorire, una quietanza irregolare e senza data proprio per nascondere la sua infrazione al Regolamento. Con il che – è agevole notare in replica a tale prospettazione – avrebbe, però,

vanificato, allora, il suo intento di favoritismo, non potendosi riconoscere, poi, validità ad una quietanza senza data.


Ulteriore complicazione della vicenda è data dall'esistenza di un assegno, di importo corrispondente alla rata di premio, tratto, il 21 gennaio 2003 (due giorni prima della morte), dal signor

, che, però, la difesa della  riferisce al pagamento di rata scaduta ancora precedente a quella del dicembre 2002 (ed esattamente nel settembre 2002).

Si è, dunque, in presenza di variegata e mutevoli ipotesi accusatorie ulteriori, che vengono qui ricordate con il solo scopo di confermare ed asseverare il criterio o principio, già affermato nella giurisprudenza di questo Collegio (cfr. lodo  "Duomo), di limitare l'esame e il giudizio ai fatti debitamente e intelligibilmente contestati nella lettera di incolpazione o di recesso, escludendo la legittimità e ritualità della deduzione di fatti o comportamenti ulteriori e diversi, comportanti mutamenti del contraddittorio e dell'indagine.

In tale ambito di inammissibilità, va annoverata la stessa circostanza dell'asserita violazione, da parte dell'Agente, del divieto di accettare pagamenti arretrati di oltre un mese senza autorizzazione della Compagnia: infrazione, questa, non contestata in alcun modo nella comunicazione di recesso, riguardante, invece, il rilascio di quietanza senza data e di modello irregolare.

Con riguardo, allora, alla contestazione, ritualmente e




tempestivamente formulata, di rilascio della cd. "quietanza sostitutiva di polizza", occorre, prima ancora di scendere nel suo merito e nella valutazione della gravità, esaminare le eccezioni preliminari avanzate dalla _____ e dalla sua difesa.

La prima eccezione è quella di tardività, per essere il ricordato documento già a conoscenza della "Claris Vita" fin dal marzo 2004, come si evince da atto difensivo della stessa "Claris Vita" nel giudizio civile intentato da _____, vedova di _____, ed esattamente dalla "Memoria di replica ex art. 184 c.p.c." (depositata agli atti di questo giudizio arbitrale), datata 30 marzo 2004.

Il diniego della difesa della "Claris Vita", secondo cui, invece, di quella pseudo-quietanza si sarebbe avuta notizia solo nel dicembre 2004, appare privo di pregio, perché quel documento è accuratamente descritto e criticato nella ricordata "Memoria di replica ex art. 184 c.p.c.", redatta, tra l'altro, dal medesimo legale (avv. Lombardi), che assiste la "Claris Vita" in questo giudizio.

Si legge, infatti, nella suddetta memoria di replica datata 30 marzo 2004, a pagina 4:

"In atti risulta depositata la copia di una quietanza sostitutiva su polizza n. 242704. Orbene tale documento è palesemente difforme dalle quietanze di pagamento emesse dalla Claris Vita s.p.a. Inoltre trattasi di "documento privo di qualsiasi validità", in quanto non recante la data del rilascio."



Ciò consente di affermare che il documento incriminato era ben conosciuto alla Compagnia "Claris Vita" almeno un anno prima della formulazione della lettera di contestazione della giusta causa, che è del 16 marzo 2005.

Incide, ovviamente, sulla questione di tardività l'annosa diatriba sull'applicabilità al rapporto di agenzia della nozione di "giusta causa" di recesso, enunziata dal codice civile all'art. 2119 in sede di disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Si è, in proposito, spesso ritenuto che si tratti di un'applicabilità, per così dire, "temperata", in un quadro di analogia che comporterebbe un minor rigore nell'utilizzo di canoni regolativi, quali, appunto, quello dell'immediatezza del recesso rispetto alla conoscenza del fatto integrante giusta causa.

Questa opinione – fondata o meno che fosse – deve, comunque, essere rivista alla luce di uno specifico apporto di diritto positivo, in tema di contratto di agenzia, e cioè del nuovo testo dell'art. 1751 c.c., laddove tale norma parla, ai fini di esclusione del diritto all'indennità di cessazione del rapporto, di "*inadempienza imputabile all'agente, la quale per la sua gravità non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.*".

Dunque, il legislatore, quando, per la prima volta, ha disciplinato le conseguenze del recesso per giusta causa nel rapporto di agenzia, ha usato le identiche parole utilizzate nell'art. 2119 c.c. ("*non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto*") per il

recesso per giusta causa nel rapporto di lavoro subordinato (sul punto, cfr. Cass. 25 settembre 2002, n. 13944).

Non vi è, allora, ragione di ritenere – perché ciò contrasterebbe con il disposto dell'art. 12 prelegge – che parole identiche, utilizzate dal legislatore, abbiano valori semantici diversi, salvo arroccarsi in mere petizioni di principio.

Soprattutto va ricordato che il requisito dell'immediatezza del recesso per giusta causa si ricava proprio e direttamente dall'espressione "non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto", nel senso che se, in presenza di un certo comportamento (conoscenza), il rapporto è continuato almeno per un certo tempo, ciò esclude "ipso facto" che quel comportamento, possa costituire giusta causa, giacché se l'avesse costituita, il rapporto sarebbe cessato immediatamente.

Certamente, il concetto di "immediatezza" va inteso (anche con riguardo al rapporto di lavoro subordinato) in senso relativo, ma non è più di tanto dilatabile (specie ove non occorran particolari indagini perché il virtuale recedente valuti la consistenza del comportamento imputato): considerato, allora, che, nella giurisprudenza di Cassazione relativa al lavoro subordinato, una dilazione di 3-4 mesi è già considerata tale da integrare tardività del recesso, ritiene il Collegio che un indugio di un intero anno debba, con riguardo alla fattispecie concreta, comportare la dichiarazione di tardività.

Ciò non toglie che, in ogni caso, anche sotto altri profili, il recesso per giusta causa, intimato dalla "Clarivita", risulti infondato.

Va detto, in proposito, che il rappresentante legale della

., ossia il socio accomandatario ed agente assicurativo iscritto signor ' ha negato e nega, proprio sul piano fattuale, la condotta materialmente imputatagli, quella, cioè, di aver rilasciato la "pseudo-quietanza", negando che sia sua la sottoscrizione e di averla mai vista prima del recesso.

Ha, poi, precisato che il defunto assicurato signor era cliente seguito dell'ex-produttore signor e che quest'ultimo gli avrebbe rimesso in contanti, nella data del 28 gennaio 2003, l'importo di € 232,39, subito registrato al foglio-cassa, con consegna allo stesso signor - per successivo inoltro agli aventi diritto - della quietanza originale.

La circostanza del rilascio, da parte del ' all'assicurato o ai familiari superstiti, in epoca sconosciuta, della pseudo-quietanza priva di data, costituiva, pertanto, secondo la difesa dell'Agente , fatto non allo stesso non imputabile, addirittura sconosciuto, non conoscibile e non evitabile.

Va, allora, rilevato che, in effetti, è mancata del tutto la prova della condotta materiale, contestata e imputata all'Agente come illecita nella lettera di recesso in tronco per giusta causa del 16 marzo 2005, e cioè di "aver rilasciato al signor un documento denominato quietanza sostitutiva di polizza".

Anzi, basta semplicemente esaminare il documento, costituito dalla pseudo-quietanza, per rilevare che la sottoscrizione non è sicuramente riconducibile al nominativo [redacted], ma, semmai, al nominativo [redacted].

La "Claris Vita", nei suoi atti difensivi (e anche nella memoria conclusiva), ha continuato a sostenere, in principalit , che il rilascio della pseudo-quietanza sia stata effettuata personalmente dal legale rappresentante della [redacted] signor [redacted], e, solo in via di argomentazione subordinata, che, in ogni caso, ancorch  fosse stata, invece, rilasciata da [redacted], comunque la soluzione giuridica della controversia non muterebbe, dovendo l'Agente esser ritenuto responsabile degli illeciti dei suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 8, lett. d), del mandato di agenzia, intitolato "Incasso dei premi", a mente del quale:

"L'agente   sempre responsabile nei confronti della societ  del mancato versamento dei suddetti importi anche in presenza di fatti o ragioni a lui non imputabili, come, anche, nell'ipotesi di fatti o ragioni imputabili ai suoi collaboratori.".

Si osserva, in proposito, che, sotto il profilo della ritualit  della contestazione e della pienezza del diritto di difesa (ma, per quanto si dir , anche sotto un profilo di merito), una siffatta "equivalenza" delle due diverse fattispecie concrete non appare predicabile: altro   accusare l'Agente di aver redatto, sottoscritto e consegnato di persona la pseudo-quietanza, altro   sostenere che un suo

collaboratore, da identificarsi con il signor Tizio, abbia lui tenuto quella condotta, specificando, poi, per quale via – comunque diversa da una sorta di “responsabilità oggettiva” – l’illecito del collaboratore sarebbe da riferire anche all’Agente, se per istigazione, condivisione, tolleranza, negligenza nel controllo o altro.

Si comprende agevolmente come, nel caso che venga affermata la responsabilità dell’Agente non già per fatto suo proprio, bensì del collaboratore, ricada sulla Compagnia recedente un onere di allegazione e di prova delle circostanze fattuali ben più complesso, ad iniziare dall’identità del soggetto direttamente agente, dalla sua effettiva qualità, dalle circostanze del comportamento, ecc.

Il Collegio arbitrale ha cercato, per quanto in suo potere, di perseguire un obiettivo di verità materiale, e, dunque, di ricostruire la vicenda storica in modo completo, attraverso un’istruttoria testimoniale, nella quale avrebbe rivestito particolare importanza la deposizione di _____ Ma di fronte alla mancata comparizione dei testi, pur regolarmente citati, e stante la mancanza di poteri coercitivi nei loro confronti, ha dovuto attenersi alla prova documentale e a quella logica, oltre che a criteri garantistici in ordine all’intelligibilità e completezza delle incolpazioni contenute nella lettera di contestazione-recesso.


Certamente, allora, non vi è prova che la _____, in persona del suo legale rappresentante, abbia redatto, sottoscritto e

consegnato, in modo personale e diretto, al signor [redacted],
o ai suoi familiari superstiti, la pseudo-quietanza senza data. Per
altro verso, la registrazione a foglio-cassa del 28 gennaio 2003 (e
cioè dopo la morte del signor [redacted], del premio di
€ 232,39, relativo alla rata di dicembre 2002, depone in senso
contrario all'ipotesi di intenti illeciti.

E poiché la lettera di contestazione-recesso del 16 marzo 2005
imputa il rilascio della pseudo-quietanza all'Agente (senza neanche
far cenno a collaboratore alcuno), anche sotto questo profilo, di
merito, perché attinente alla prova dell'illecito, il recesso per giusta
causa intimato dalla "Claris Vita" risulta illegittimo.

Non è, tuttavia, inutile, completare la disamina sotto il profilo
dell'eventuale (ancorché non formalmente contestata)
responsabilità dell'Agente per fatto del collaboratore, e, in
specifico, della possibilità che l'illecito del primo integri, di per sé,
giusta causa di recesso in tronco a carico del secondo da parte
della Compagnia mandante.

Va premesso, in proposito, che, nella fattispecie concreta, vi è
stato dissenso tra le parti circa la ancor attuale qualità – nel
dicembre 2002-gennaio 2003 – di produttore dell'Agenzia in capo
al signor [redacted] peraltro, l'asserzione della
secondo cui il [redacted], aveva già perso tali qualità, non è stata
comprovata, essendo, anzi, datata ottobre 2003 la lettera
"circolare" di cessato rapporto con il [redacted] inviata dalla



Point" agli assicurati.

Supposto, dunque, che il [redacted] fosse ancora produttore della [redacted] all'epoca dei fatti, non per questo, tuttavia, ne discenderebbe automaticamente che un suo illecito sia da ascrivere all'Agente quale "*giusta causa di recesso*", ossia come inadempienza così grave da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto, secondo la definizione ora contenuta nell'art. 1751 c.c. (sulle orme dell'art. 2119 c.c.).

Bisogna, infatti, tener distinta la responsabilità patrimoniale dell'Agente a titolo di rischio d'impresa, nella quale ben può rientrare l'illecito dei collaboratori, in quanto fonte di danno risarcibile, che è responsabilità essenzialmente oggettiva, dalla imputabilità, a titolo di colpa o dolo, all'Agente di una "inadempienza" così grave da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto, cioè di una giusta causa di recesso straordinario (in tronco), avente funzione sanzionatoria della lesione del vincolo fiduciario.

La stessa previsione dell'art. 8 del mandato di agenzia, ricordata dalla difesa della "Claris Vita", ha, invero, una portata limitata, e attinente, appunto, al rischio d'impresa: rende, infatti, l'Agente responsabile patrimonialmente per gli incassi che egli avrebbe dovuto rimettere alla Compagnia mandante, ancorché non li abbia ricevuti dal collaboratore incaricato della riscossione (e, in ipotesi, colpevole di ammanco).

La previsione, condivisibile e coerente con il canone del rischio d'impresa, il quale prescinde dalla colpa dell'imprenditore, non è, invece, significativa con riguardo alla sussistenza della giusta causa di recesso nei confronti dell'Agente: ben si comprende, d'altro canto, nell'ipotesi ora ricordata dell'ammanco, l'iniquità della conseguenza del recesso in tronco nei confronti dell'Agente, nell'ipotesi di un'improvvisa imprevedibile "fuga" (con l'incasso) del collaboratore, fermo, per altro verso, l'obbligo, ai sensi dell'art. 1228 c.c., dell'Agente di far fronte, con denaro proprio, all'ammanco stesso.

Si consideri, dal punto di vista dell'analisi giuridica, che la riconduzione della nozione di giusta causa di recesso ad una "inadempienza" (per di più gravissima) dell'Agente implica, invece, la sussistenza quanto meno di una colpa, essendo questa, secondo l'indirizzo giurisprudenziale del tutto prevalente, comunque necessaria, perché possa esservi inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr. Cass. 14 ottobre 1997, n. 10019; Cass. 21 settembre 1998, n. 9464; Cass. 10 gennaio 2000, n. 170, ecc.).

Vero è che una colpa dell'Agente potrebbe essere anche ravvisata nella trascuratezza e mancata vigilanza nell'operato dei collaboratori, ma, appunto, la sussistenza di questi estremi (e dovrebbe trattarsi di negligenza gravissima) andrebbe comprovata, volta per volta, ed esclusa, intuibilmente, quando, come nella specie, si trattasse di condotta illecita unica, istantanea, non

prevedibile, e occultata, od occultabile, dal collaboratore dell'Agente.

Al criterio della "rimproverabilità" di una condotta, a titolo di colpa o dolo, questo Collegio si è, d'altro canto, costantemente attenuto nel valutare la ricorrenza, in concreto, di una giusta causa di recesso, proprio perché incidente sul fondamento fiduciario del rapporto.

Va da ultimo aggiunto che la svalutazione – in sé condivisibile – della rilevanza giuridica della pseudo-quietanza, priva di data e di firma dell'Agente, che si legge nella stessa lettera di contestazione-recesso ("*tale documento è privo di qualsivoglia validità ecc...*"), risulta, però, in contrasto logico con l'affermazione, di particolare gravità, del fatto, trattandosi, a detta della stessa recedente, di fatto comunque non in grado di ledere seriamente i suoi interessi.

In definitiva, per le ragioni tutte di cui in motivazione, è da escludere che i fatti contestati con la lettera di recesso 16 marzo 2005 siano tali da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto.

P.Q.M.


A MAGGIORANZA

Il Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato, accertata e dichiarata l'insussistenza della giusta causa di recesso, posta dalla "Claris Vita" s.p.a. a fondamento del recesso in tronco dal rapporto agenziale intimato alla _____, e la conseguente illegittimità del recesso stesso, condanna la "Claris

Vita" s.p.a. al pagamento, in favore della ricorrente, delle indennità previste dall'art. 18 A.N.A.

Il Collegio stabilisce, altresì, che, come stabilito dal punto 7) dell'Allegato "B", A.N.A. 2003, le spese di arbitrato, liquidate con separata ordinanza, sono a carico di "Claris Vita" s.p.a., quale parte soccombente.


prof. avv. Giuseppe Morbidelli - Presidente

 9 giugno 2006

prof. avv. Piergiovanni Alleva - Arbitro



prof. avv. Albina Candian - Arbitro

 12 giugno 2006